

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 259/01	ECU.....	1
92/C 259/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
92/C 259/03	Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 9) originari dell'India	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
92/C 259/04	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO	4
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
92/C 259/05	Risultati di gara (Tabacco)	12
92/C 259/06	Risultati delle vendite di alcole d'origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento	13

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 259/07	Secondo invito a presentare proposte in merito al programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) — Settore 5: biblioteche	16
92/C 259/08	Secondo invito a formulare proposte per il programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) — Settore 6: ricerca e ingegneria linguistica	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 ottobre 1992

(92/C 259/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2721	Dollaro USA	1,37307
Corona danese	7,58553	Dollaro canadese	1,70741
Marco tedesco	1,95457	Yen giapponese	164,384
Dracma greca	254,059	Franco svizzero	1,71085
Peseta spagnola	139,603	Corona norvegese	8,00569
Franco francese	6,63467	Corona svedese	7,40840
Sterlina irlandese	0,745262	Marco finlandese	6,22001
Lira italiana	1810,87	Scellino austriaco	13,7499
Fiorino olandese	2,20048	Corona islandese	75,1756
Scudo portoghese	173,199	Dollaro australiano	1,90784
Sterlina inglese	0,795521	Dollaro neozelandese	2,53007

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(92/C 259/02)

[Stabiliti il 6 ottobre 1992 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	3,027	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,989	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,040	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	3,002	Villarrobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	2,952	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,049	Bari	nessuna quotazione (*)
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione (*)
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	2,160
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,993	Prezzo rappresentativo	2,160
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	33,982
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	35,541
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Falset	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	35,117
Jumilla	2,141		
Navalcarnero	nessuna quotazione (*)	A III	
Requena	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Toro	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Villena	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,437		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,271		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 9) originari dell'India

(92/C 259/03)

A titolo dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, la Commissione ha notificato, in data 24 settembre 1992, una richiesta di consultazione alle autorità dell'India per giungere ad un accordo e a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 9 originari dell'India.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede alle autorità dell'India di limitare le esportazioni dei prodotti della categoria 9 nelle regioni della Comunità, per un periodo provvisorio di 3 mesi, a decorrere dal 25 settembre 1992, come segue:

— esportazioni verso:	Germania	59 t
	Francia	78 t
	Italia	51 t
	Benelux	72 t
	Regno Unito	414 t
	Irlanda	66 t
	Danimarca	18 t
	Grecia	7 t
	Spagna	33 t
	Portogallo	7 t
	CEE	805 t

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO

(92/C 259/04)

COM(92) 394 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 settembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura prevede l'introduzione di un regime comunitario di licenze di pesca applicabile ai pescherecci comunitari che operano in alto mare;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che enuncia i principi e le norme per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d'alto mare, in particolare gli articoli 116 e 119;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nordoccidentale, in appresso denominata «convenzione NAFO» è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (1) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 della suddetta convenzione l'obiettivo della stessa è quello di contribuire all'utilizzazione ottimale, alla gestione razionale ed alla conservazione delle risorse alicutiche della zona della convenzione;

considerando che, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali generali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione degli stock ittici delle acque internazionali;

considerando che lo sforzo di conservazione dev'essere valutato in base a dati scientifici pertinenti, in modo da poter attuare misure di conservazione adeguate alla situazione biologica degli stock e alla loro evoluzione prevedibile, in funzione delle varie possibilità di sfruttamento;

considerando che occorre valutare l'importanza delle operazioni di pesca di questi stock da parte delle flotte degli Stati membri rispetto all'intera attività di pesca nella zona interessata, tenendo conto del contributo fornito sinora dalla Comunità quale parte contraente della NAFO in termini di salvaguardia di tali stock;

considerando che occorre limitare lo sforzo di pesca su determinati stock ittici di questa zona per poterne garantire la salvaguardia ed assicurare una redditività adeguata alle attività dei pescatori interessati;

considerando che è a tal fine indispensabile che le attività di pesca esercitate dalle navi comunitarie siano soggette ad un sistema di licenze, la cui gestione dev'essere affidata alla Commissione per conto della Comunità, essendo quest'ultima parte contraente della convenzione NAFO;

considerando che per determinate specie biologicamente sensibili a causa del tipo di sfruttamento occorre disciplinare maggiormente lo sforzo di pesca compiuto dalle navi comunitarie; che è pertanto indispensabile subordinare le attività di pesca di queste specie da parte delle suddette navi al possesso di una licenza che disciplini le condizioni di accesso e di esercizio delle attività di pesca, a complemento delle limitazioni dirette delle catture già applicabili a queste specie;

(1) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

considerando che è pertanto necessario stabilire le modalità d'applicazione di questo sistema, in particolare la procedura per la trasmissione delle caratteristiche delle navi che intendono pescare nella zona menzionata, la procedura per la comunicazione dei movimenti delle navi in tale zona e l'elenco delle specie la cui pesca è soggetta ad un sistema di licenze;

considerando che la pesca di specie attualmente non sfruttate dalle navi comunitarie dovrà essere soggetta ad un'autorizzazione della Comunità, onde evitare un sovrasfruttamento futuro di tali specie;

considerando che per garantire il rispetto, da parte degli operatori, della normativa di accesso alle acque e alle risorse stabilita con il presente regolamento è necessario adottare disposizioni che consentano alla Commissione di vietare, per un determinato periodo, la pesca ad un operatore che non si sia conformato a tale normativa, a complemento delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime di controllo comunitario e del regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/92⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esercizio delle attività di pesca nella zona di regolamentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NAFO da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità, qui di seguito chiamate «navi comunitarie», è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e al rispetto delle condizioni elencate nel presente regolamento.

Articolo 2

La licenza di cui all'articolo 1 può essere rilasciata per:

- 1) la pesca selettiva di una specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio facenti parte di uno stock o gruppi soggetti a TAC o contingente;
- 2) la pesca di una specie o gruppi diverse da quelle di cui al punto 1, ad una profondità minima di 800 m.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per pesca selettiva qualsiasi tipo di pesca la cui percentuale minima di specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio catturate sia superiore a quella stabilita nell'allegato I e la cui composizione in catture accessorie delle specie sottoposte a TAC o contingente sia conforme alle regole fissate nell'allegato I.

2. Le catture di specie o gruppi di specie bersaglio nonché le catture accessorie previste nell'allegato I, effettuate dalle navi comunitarie in possesso di licenza come previsto all'articolo 2, punto 1, devono essere selezionate immediatamente dopo la fuoriuscita dell'attrezzo di pesca dall'acqua ed immagazzinate separatamente.

3. Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono calcolate proporzionalmente al peso di tutte le specie sottomesse a TAC o contingente dopo la cernita o al momento dello sbarco, tenendo conto di tutti i quantitativi trasbordati.

Articolo 4

1. I quantitativi di catture accessibili per ogni stock o gruppi di stock di specie bersaglio sono assegnati a ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura.

2. Il numero massimo di navi ed eventualmente il numero massimo di giorni di permanenza in mare autorizzati per ogni tipo di pesca e zona per ciascuno Stato membro sono stabiliti conformemente alle disposizioni adottate dal Consiglio in applicazione degli articoli 2 e 7 del regolamento succitato.

Articolo 5

Le navi comunitarie in possesso di una licenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 non possono tenere a bordo, trasbordare, sbarcare una specie o gruppo di specie diverse da quelle previste dalla licenza loro concessa.

Articolo 6

1. Lo sviluppo di attività di pesca per specie che presentano un carattere di novità per la Comunità comporta operazioni di pesca che debbono essere autorizzate dalla Commissione.

2. Le navi autorizzate ad esercitare un'attività di pesca ai sensi del paragrafo 1 potranno utilizzare, in via derogatoria, maglie adatte a queste nuove specie.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1992, pag. 1.

Articolo 7

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, al massimo un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione della pesca, i progetti di elenchi delle navi per le quali è richiesta una licenza, per poter pescare nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Ogni progetto di elenco fornisce, per ciascuna nave, le seguenti informazioni:
 - a) il numero interno dello schedario comunitario delle navi da pesca;
 - b) il numero della nave;
 - c) il numero di immatricolazione esterna;
 - d) il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
 - e) l'indicativo di chiamata e la frequenza radio;
 - f) il metodo di pesca previsto;
 - g) la specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio che si intende pescare;
 - h) il numero di giorni concessi per specie bersaglio e per zona;
 - i) il periodo per il quale è richiesta una licenza;
 - j) le caratteristiche fisiche della nave debbono essere conformi a quelle che figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca, qualsiasi modifica di queste caratteristiche dev'essere immediatamente notificata dallo Stato membro alla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione esamina i progetti di elenchi ed adotta gli elenchi definitivi delle navi per le quali sono soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento e li trasmette alle autorità degli Stati membri interessati al massimo [cinque giorni] lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità degli elenchi. Le navi che figurano negli elenchi adottati dalla Commissione sono reputate essere in possesso di una licenza che le autorizza a pescare conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
 2. — Durante il periodo di validità di un elenco definitivo uno Stato membro può trasmettere alla Commissione una o più domande di licenze fino al raggiungimento del numero massimo di navi autorizzate ad esercitare simultaneamente la propria attività nelle zone di cui all'articolo 1, qualora l'elenco definitivo stabilito dalla Commissione preveda un numero di navi inferiore.
- La Commissione esamina quanto prima ciascuna domanda e comunica allo Stato membro interes-

sato qualsiasi modifica dell'elenco definitivo in seguito all'accettazione delle domande di licenze.

Nessuna nuova nave può essere considerata in possesso di una licenza di pesca prima che lo Stato membro interessato sia stato informato dalla Commissione dell'avvenuta modifica dell'elenco.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse dev'essere in possesso di una licenza. La licenza rilasciata in applicazione dell'articolo 2, punto 1, e quella rilasciata in applicazione dell'articolo 2, punto 2 sono cumulabili.

Articolo 9

1. La licenza concessa ad una nave battente bandiera di uno Stato membro o registrata in un porto della Comunità per una specie di cui all'allegato I scade alla data alla quale il contingente attribuito a questo Stato membro o il TAC per la specie dello stock o del gruppo di stock in questione è considerato esaurito, anche se il numero di giorni concesso a tale Stato membro per la pesca di tale specie non è stato ancora consumato.
2. Qualora il numero di giorni concessi ad uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 sia stato consumato a causa di forza maggiore e lo Stato membro rischi di subire un pregiudizio dovuto al mancato esaurimento del proprio contingente, la questione sarà sottoposta al comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura. Vengono adottate le misure necessarie per prevenire tale pregiudizio: queste possono comportare la concessione, allo Stato membro in questione, di un numero di giorni supplementari per consentire l'esaurimento del proprio contingente.

Articolo 10

Le autorità di uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di sostituire una nave che figura nell'elenco definitivo e che, per cause di forza maggiore, è impossibilitata a pescare per una parte o per tutto il periodo previsto. La Commissione esamina tale domanda senza indugio.

Articolo 11

1. Il capitano di una nave in possesso di una licenza di cui al presente regolamento deve rispettare la procedura per le comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 21 del 30. 1. 1992, pag. 4.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le navi comunitarie in possesso di una licenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, debbono comunicare quotidianamente la specie bersaglio che intendono pescare alle proprie autorità competenti e, simultaneamente, alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 12

1. Fermo restando l'articolo 11, le navi comunitarie che esercitano la propria attività di pesca nella zona prevista all'articolo 1 debbono essere dotate di strumenti che consentano loro di comunicare via satellite la propria posizione geografica, determinata con una precisione minima di 100 m, la velocità e la rotta al centro di controllo designato dallo Stato membro del quale battono bandiera o nel quale sono registrate.

2. Lo Stato membro del quale la nave batte bandiera o nel quale è registrata adotta le misure atte a garantire la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 garantisce la trasmissione alla Commissione, in tempo reale, delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono servire unicamente allo scopo per le quali sono state richieste. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

5. Ciascuno Stato membro provvede a conservare o a far conservare, su supporto informatico, i dati registrati ai sensi del paragrafo 2, in modo da consentirne il controllo per un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione.

Articolo 13

Oltre a doversi conformare agli articoli 6, 7, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. ... , del ... , che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i capitani delle navi sono tenuti a registrare nel giornale di bordo le informazioni di cui all'allegato II.

In conformità dell'articolo 14 dello stesso regolamento, gli Stati membri debbono inoltre informare la Commissione delle catture di specie non soggette a contingente.

Articolo 14

La concessione di licenze alle navi degli Stati membri è subordinata all'obbligo, da parte dell'armatore, di consentire su richiesta della Commissione che un osservatore possa salire a bordo.

Articolo 15

1. Le autorità degli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti, comprese regolari ispezioni delle navi, per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Qualora un servizio d'ispezione autorizzato conformemente alla convenzione NAFO constati un'infrazione, le autorità degli Stati membri comunicano quanto prima, e comunque entro un massimo di trenta giorni a decorrere dalla data alla quale è stata constatata l'infrazione, il nome della nave interessata e le misure eventualmente adottate alla Commissione.

Articolo 16

1. La licenza di una nave per la quale non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento è ritirata.

La Commissione può non più iscrivere su un elenco definitivo la nave per la quale è stata constatata un'infrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per un periodo che essa determinerà in funzione della gravità dell'infrazione.

2. Qualora, nella zona di cui all'articolo 1, eserciti l'attività di pesca una nave senza licenza valida appartenente a un armatore o la cui gestione è affidata a una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una o più altre navi alle quali sono state concesse licenze per questa stessa zona, una di queste licenze può essere ritirata.

3. Durante il periodo indicato al paragrafo 1 la licenza può essere rifiutata ad una o più navi appartenenti a un armatore che possiede un peschereccio al quale è stata ritirata una licenza in applicazione del presente articolo o che ha esercitato l'attività di pesca senza licenza nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 17

Se, durante un periodo di otto giorni, la Commissione non riceve le comunicazioni di cui all'articolo 11 per una nave in possesso di licenza, la licenza è ritirata.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. ...

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Licenze di cui all'articolo 2, punto 1

Stato della bandiera della nave	Stock			Percentuale minima di specie bersaglio (%)	Catture accessorie autorizzate (%)	Condizioni supplementari	Attrezzi utilizzati
	Regione geografica	Zona	Specie bersaglio				
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico nordoccidentale	NAFO 2 J + 3 KL NAFO 3 M NAFO 3 NO	Merluzzo bianco	70	30 % di cui	Esempi: — rete da traino autorizzata — potenza motrice limitata a 400 ch	
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico nordoccidentale	NAFO 3 M NAFO 3 LN NAFO 3 M	Scorfano atlantico	70	30%		

Stato della bandiera della nave	Stock			Percentuale minima di specie bersaglio (*)	Catture accessorie autorizzate (*) (%)	Condizioni supplementari	Attrezzi utilizzati
	Regione geografica	Zona	Specie bersaglio				
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico nordoccidentale	NAFO 3 M NAFO 3 NLO	Passera canadese Limanda Passera lingua di cane	70	30 %		
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico nordoccidentale	NAFO 3 NO	Mormora	[?]	[?]		
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico nordoccidentale	NAFO sottozona 3 + 4	Calamaro	[?]	[?]		

(*) La percentuale minima di specie bersaglio potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. ...

(*) La percentuale di catture accessorie autorizzate potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. ...

(*) Sono limitate solamente le catture accessorie di specie sottoposte a TAC o contingente.

ALLEGATO II

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero d'immatricolazione della nave	03
Porto d'immatricolazione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 (*)
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore (*)	40
Numero di ore di pesca praticate con attrezzi per periodo di 24 ore (*)	41
Nome delle specie	2 (*)
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del capitano	80

(*) Codice da completare con una delle indicazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

(*) Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi da pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	In italiano	In latino
ALE	Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>
ARG	Argentina	<i>Argentina silus</i>
BUT	Fieto	<i>Peprilus triacanthus</i>
CAP	Mormora	<i>Mallotus villosus</i>
COD	Merluzzo bianco	<i>Gadus Morhua</i>
GHL	Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
HAD	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HER	Aringa	<i>Clupea harengus</i>
HKR	Musdea atlantica	<i>Urophycis chuss</i>
HKS	Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>
MAC	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>
PLA	Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
POK	Merluzzo nero	<i>Pollachius virens</i>
RED	Scorfano atlantico	<i>Sebastes marinus</i>
RNG	Macrurido	<i>Macrourus rupestris</i>
SHR	Gamberetti	<i>Pandalus sp.</i>
SQU	Calamaro	<i>Loligo pealei</i> — <i>Illex illecebrosus</i>
WIT	Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
YEL	Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTB 1	Rete a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a divergenti (traino poppiero)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GN	Reti da posta (non specificate)
GNS	Reti da posta (fisse)
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati di gara (Tabacco)

(92/C 259/05)

Bando di gara della Commissione per la vendita ai fini d'esportazione di 3 479 618 kg di tabacco in colli, detenuto dall'organismo d'intervento italiano (AIMA) e greco (YDAGEP) e proveniente dai raccolti 1986 e 1988.

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 186 del 23 luglio 1992, pagina 26)

N° des lots Lot No N. delle partite Nr. der Partie Nr. van de partijen Partiernes nr. N° de los lotes N° dos lotes Αριθ. παρτίδων	Variétés Variety Varietà Sorte Soorten Sorter Variedad Variedade Ποικιλίες		Adjudicataire Successful tenderer Aggiudicatario Zuschlagsempfänger Koper Kontraktmodtageren Adjudicatario Adjudicatário Υπερθεματιστής
5	Katerini	1986 459 948 kg	Odette Nicos Petrides, Co. Inc. 5, Filellinon Street PO Box 1341 GR-65500 Amygdaleonas Kavala Greece
6	Katerini	1988 3 019 670 kg	Exelka SA 3, rue Tripotamou PO Box 40361 GR-56010 Thessaloniki Greece

Risultati delle vendite di alcole d'origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento

(92/C 259/06)

Decisioni della Commissione:

— *Gare semplici dal n. 72/91 CE al n. 74/91 CE del 6 dicembre 1991*

— *Gare semplici dal n. 75/92 CE al n. 77/92 CE del 15 aprile 1992*

— *Gare semplici n. 78/92 CE, 79/92 CE e 81/92 CE del 3 luglio 1992*

— *Gara semplice n. 80/92 CE del 24 luglio 1992*

— *Gara parziale n. 9/92 CE del 26 marzo 1992*

— *Gara parziale n. 10/92 del 17 e 31 luglio 1992*

Gara semplice n. 72/91 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 3135/91 del 24 ottobre 1991:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
Man Alcohols Sugar Quay Lower Thames Street UK-EC3R 6DU London	75 000	4,08

Gara semplice n. 73/91 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 3135/91 del 24 ottobre 1991:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
Tropicana Investments Filiale di Roma Via Campania 47 I-00187 Roma	75 000	4,35

Gara semplice n. 74/91 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 3135/91 del 24 ottobre 1991:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
Petrojam UK Limited Dashwood House 69 Old Broad Street UK-London EC2M 1PE	75 000	4,22

Gara semplice n. 75/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 534/92 del 27 febbraio 1992:

— Offerte non accettate.

Gara semplice n. 76/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 534/92 del 27 febbraio 1992:

— Offerte non accettate.

Gara semplice n. 77/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 534/92 del 27 febbraio 1992:

— Offerte non accettate.

Gara semplice n. 78/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 1168/92 del 6 maggio 1992:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
E. D. & F. Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street UK-London EC3R 6DU	50 000	4,47

Gara semplice n. 79/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 1168/92 del 6 maggio 1992:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
ADM Ingredients Ltd Church Manorway Erith UK-Kent DA8 1DL	50 000	4,25

Gara semplice n. 80/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 1169/92 del 6 maggio 1992:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
Petrojam UK Limited Dashwood House 69 Old Broad Street UK-London EC2M 1PE	50 000	4,84

Gara semplice n. 81/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 1169/92 del 6 maggio 1992:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol
Petrojam UK Limited Dashwood House 69 Old Broad Street UK-London EC2M 1PE	50 000	4,51

Gara parziale n. 9/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91 del 18 dicembre 1991:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol	Utilizzazione dell'alcole
Fould Springer 103, rue Jean Jaurès BP n° 17 F-94701 Maisons-Alfort Cedex	26 161	9,00	Produzione di lievito
S. I. Lesaffre 137, rue G. Péri F-59703 Marcq-en-Barœul	33 839	9,00	Produzione di lievito
Gist Brocades Wateringseweg 1 NL-2611 XT Delft	500	9,00	Produzione di lievito
E. D. and F. Man Limited Sugar Quay Lower Thames Street UK-London EC3R 6DU	1 000	9,00	Progetto sperimentale di carburante per trasporti pubblici nei Paesi Bassi
SAPIS SpA I-S. Egidio Monte Albino	4 440	5,02	Impiego con combustibili solidi per la produzione di vapore
Distilleria del Salento SpA I-Gallipoli (LE)	5 000	5,05	Impiego con combustibili solidi per la produzione di vapore
SASRIV I-Nocera Superiore (SA)	3 888	5,03	Impiego come combustibile in sala caldaie

Gara parziale n. 10/92 CE indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91 del 18 dicembre 1991:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (in ettolitri)	Prezzo in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol	Utilizzazione dell'alcole
S. I. Lesaffre 137, rue G. Péri F-59703 Marcq-en-Barœul	31 491	9,00	Produzione di lievito
Fould Springer 103, rue Jean Jaurès BP n° 17 F-94701 Maisons-Alfort Cedex	28 509	9,00	Produzione di lievito
Elf Atochem 4, Cours Michelet F-92091 Paris la Défense	35 428	13,00	Fabbricazione di acrilato di etile e di etilamine nel quadro del traffico di perfezionamento attivo

Secondo invito a presentare proposte in merito al programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994)

Settore 5: biblioteche

(92/C 259/07)

La Commissione delle Comunità europee, in conformità alla decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa al terzo programma quadro comunitario di ricerca e di sviluppo tecnologico e della decisione 91/353/CEE del Consiglio ⁽²⁾, relativa al programma specifico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale, invita a presentare proposte di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 5, comma 3, della decisione in merito al programma specifico, è stato delineato un programma di lavoro che definisce in modo dettagliato gli obiettivi e i tipi di progetti da avviare, nonché i relativi strumenti finanziari.

I consorzi di organismi ammessi a partecipare ⁽³⁾ al programma sono invitati a sottoporre proposte, nell'ambito di questo secondo invito, per i settori 5 (biblioteche) e le tematiche comprese nel programma di lavoro qui di seguito indicato. Le proposte debbono pervenire alla Commissione entro il 15. 2. 1993 (17.00).

In genere, le tematiche verranno trattate in progetti di ricerca e sviluppo tecnologico con condivisione delle spese, conformemente alle regole di attuazione definite nell'allegato III alla decisione del Consiglio concernente il programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale.

Presso i servizi della Commissione, a richiesta, sono disponibili informazioni dettagliate sulle procedure di presentazione delle proposte e sul contratto che verrà stipulato con gli estensori delle proposte prescelte, nonché materiale di documentazione relativo alle tematiche di ricerca. A richiesta sono disponibili anche descrizioni delle ricerche già effettuate prima o nell'ambito del primo invito a presentare proposte attinenti alle medesime tematiche.

Tutta la corrispondenza relativa al settore 5 dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

— Commissione delle Comunità europee, DG XIII, direzione E, rif. sistemi telematici R & S, JMO C5/66, L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01-21 26, 43 01-38 73, telefax (352) 43 01 35 30.

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18.

⁽³⁾ Vedi allegato III alla decisione concernente il programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale.

Tutta la corrispondenza dovrà recare chiaramente indicato il settore di ricerca prescelto.

Programma di lavoro di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale

Questa parte del programma di lavoro riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico per:

Settore 5: biblioteche

Gli obiettivi e le tematiche affrontate da questo secondo invito a presentare proposte sono descritti in dettaglio nel «Technical - Background material» relativo al settore 5, disponibile a richiesta presso i servizi della Commissione. I potenziali partecipanti, nello sviluppare le proposte, sono pregati di fare riferimento a questo materiale.

Obiettivi e tematiche di ricerca

L'obiettivo del settore consiste nell'agevolare, mediante un uso ottimale e lo sviluppo di apparecchiature e sistemi e prodotti telematici, l'accesso degli utenti al patrimonio di conoscenze contenuto nelle biblioteche, e di ridurre nel contempo le difficoltà risultanti dalle disparità esistenti tra le infrastrutture nella Comunità. A tal fine, i lavori dovranno contribuire a sviluppare moderni servizi di biblioteca in tutta la Comunità, favorendo una penetrazione più rapida, ma ordinata e economica delle nuove tecnologie.

Verranno finanziati lavori attinenti ai quattro sottosettori (linee d'azione) identificati nell'allegato I della decisione del Consiglio, riguardanti le bibliografie informatizzate, l'interconnessione dei sistemi a livello internazionale, nuovi servizi di biblioteca, e infine prodotti e servizi telematici per le biblioteche.

Per conseguire tali obiettivi, in un primo tempo l'attività comunitaria nel settore dovrà essere selettiva e concentrarsi in un numero limitato di problemi, suscettibili di produrre i migliori risultati sul piano pratico. Di conseguenza, sono state individuate entro tale contesto una serie di tematiche prioritarie, qui di seguito elencate:

Bibliografie informatizzate: servizi internazionali forniti da organismi bibliografici nazionali

I temi oggetto di proposte sono: arricchimento dei record bibliografici; pacchetti di servizi per potenziare l'uso dei record delle bibliografie nazionali; liste d'autorità multilingue e servizi.

Bibliografie informatizzate: riconversione di cataloghi di importanti collezioni a livello internazionale - strumenti e metodi

I temi oggetto di proposte sono: impiego della lettura ottica dei caratteri (OCR/ICR); impiego delle fonti di dati esterne per riconversione di cataloghi; digitazione dati; fusione di archivi e identificazione dei duplicati per riconversione di cataloghi; linee direttrici e parametri (comparazione e coordinamento di strumenti e metodi).

Interconnessione di sistemi a livello internazionale e relativi standard internazionali

I temi oggetto di proposte sono: funzioni di ricerca; funzioni di acquisto attraverso Edifact; trasferimento rapido e fornitura di documenti; repertori conformi a X.500.

Fornitura di nuovi servizi di biblioteca che impiegano le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni - aspetti relativi alla fornitura dei servizi

I temi oggetto di proposte sono: migliore e più ampio accesso e disponibilità dell'informazione bibliografica e dei cataloghi; accesso e/o fornitura di documenti; nuovi prodotti di informazione nelle biblioteche.

Stimolazione di un mercato europeo di prodotti e servizi telematici specifici per le biblioteche - fattibilità e requisiti

I temi oggetto di proposte sono: strumenti di gestione per l'interfacciamento; nuovi prodotti e servizi per i record bibliografici; strumenti ed esigenze di informazione per la gestione; alternative e metodi per un accesso multilingue alle risorse delle biblioteche.

Le attività di ricerca e sviluppo applicate dovranno dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di una serie di strumenti, metodi e risorse comuni in un ambiente operativo.

Secondo invito a formulare proposte per il programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994)

Settore 6: ricerca e ingegneria linguistica

(92/C 259/08)

La Commissione delle Comunità europee, conformemente alle decisioni del Consiglio concernenti un terzo programma quadro per azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico ⁽¹⁾ e a un programma specifico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale ⁽²⁾, invita a presentare proposte per progetti di R&ST.

Conformemente all'articolo 5, comma 3, della decisione del Consiglio concernente il programma specifico, è stato

delineato un programma di lavoro che definisce in modo dettagliato gli obiettivi e i tipi di progetti da avviare, nonché i relativi strumenti finanziari.

I consorzi di organizzazioni ammessi a partecipare al programma ⁽³⁾ sono invitati a sottoporre proposte per il settore 6 (ricerca e ingegneria linguistica), sulle tematiche comprese nel programma di lavoro qui di seguito in-

⁽¹⁾ Decisione 90/221/Euratom/CEE (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990).

⁽²⁾ Decisione 91/353/CEE (GU n. L 192 del 16. 7. 1991).

⁽³⁾ Vedi allegato III alla decisione del Consiglio sul programma specifico.

dicato. Termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione: 11. 1. 1993 (17.00).

In genere le proposte dovranno essere formulate sotto forma di progetti R&ST a costi ripartiti, conformemente alle norme d'attuazione di cui all'allegato III alla decisione del Consiglio.

A richiesta sono disponibili presso i servizi della Commissione informazioni particolareggiate sulle procedure di presentazione delle proposte e sul contratto che sarà stipulato con gli estensori delle proposte prescelte, nonché il materiale di documentazione relativo alle tematiche di ricerca. A richiesta sono disponibili anche descrizioni di ricerche precedenti attinenti alle medesime tematiche.

La corrispondenza concernente il settore 6 dovrà essere indirizzata a:

— Sistemi telematici R & S CE, DG XIII-E JMO
B4-006, L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01-46 68,
telefax (352) 43 01-46 55.

Tutta la corrispondenza dovrà recare chiaramente indicato il settore in questione.

Programma di lavoro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale

I finanziamenti riguarderanno la R&ST nei 7 settori indicati nella decisione del Consiglio sul programma specifico.

La parte del programma di lavoro oggetto del presente invito riguarda progetti di R&ST in uno solo dei 7 settori indicati nella decisione del Consiglio sul programma specifico, vale a dire il:

Settore 6: Ricerca e ingegneria linguistica (LRE).

I settori seguenti sono oggetto di altri inviti alla presentazione di proposte:

Settore 1: Sostegno all'installazione di reti transeuropee tra servizi amministrativi;

Settore 2: Servizi di trasporto (DRIVE);

Settore 3: Assistenza sanitaria (AIM);

Settore 4: Istruzione e formazione flessibile a distanza (DELTA);

Settore 5: Biblioteche;

Settore 7: Sistemi telematici per le zone rurali.

Gli obiettivi e le tematiche affrontate nel presente invito sono descritti in dettaglio nella documentazione tecnica per il settore 6, disponibili a richiesta presso i servizi della Commissione. Nell'elaborare le proposte i potenziali partecipanti sono pregati di far riferimento a tale documentazione.

Settore 6: Ricerca e ingegneria linguistica (LRE)

Obiettivo dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico elaborati nell'ambito del settore LRE è di sviluppare una tecnologia linguistica di base per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) suscettibile di essere integrata in un gran numero di applicazioni informatiche, nelle quali il linguaggio naturale (NL) è un elemento essenziale, nell'intento di superare i limiti e le insufficienze implicite nell'uso di più lingue in seno alla Comunità.

Il lavoro sarà finanziato nei tre sottosectori complementari, indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio, concernenti la ricerca, le risorse linguistiche e le applicazioni pilota.

I. Ricerca per il miglioramento delle basi scientifiche delle tecnologie linguistiche

Questo sottosectore investe le seguenti tematiche: a) semantica computazionale; b) metodi e procedure di valutazione e di accertamento della qualità per sistemi, prodotti e servizi NL.

Le proposte riguardanti obiettivi di ricerca della sfera a) dovranno essere volte a verificare, rimodellare e a portare a maturazione una serie di risultati, raggiunti con vari approcci nel corso dell'ultimo decennio, in una forma che sia adatta alla descrizione pratica e ad una efficace elaborazione di una vasta gamma di fenomeni.

Le proposte riguardanti b) dovranno gettare le basi metodologiche di un processo in grado di condurre alla creazione di metodi, procedure, informazioni e strumenti comunemente accettati che rendano possibile a ricercatori, elaboratori, protori a vario titolo e potenziali utenti di verificare la qualità di sistemi, componenti e tecniche NL e di misurarne le capacità.

II. Creazione di metodi, strumenti e risorse linguistiche comuni

Le principali tematiche sono le seguenti: a) «corpus» multilingue di testi elaborabili automaticamente nelle lingue della Comunità nonché relativi metodi, criteri e strumenti per acquisizione, normalizzazione, annotazione e

utilizzazione dei testi; b) studi di fattibilità e di definizione progettuale volti alla creazione di cataloghi e repertori di risorse linguistiche.

Le proposte inerenti la tematica a) dovranno prestare particolare attenzione alla definizione e dimostrazione di metodi, risorse e strumenti automatici che preparino il terreno all'adozione di norme e criteri funzionali comuni per la codificazione e l'interscambio di corpus di testi annotati.

Le proposte inerenti la tematica b) dovranno puntare su studi di fattibilità e di definizione progettuale fino alla creazione di cataloghi commerciali delle risorse precompetitive disponibili ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

III. Progetti pilota e dimostrativi

Scopo di questo sottosettore è quello di far convergere discipline differenti su un ampio programma di sviluppo. I progetti individuali verranno elaborati autonomamente, in base agli orientamenti dell'utenza, tra i protagonisti industriali e gruppi di utenti promotori.

I progetti pilota e dimostrativi dovranno consentire di verificare l'andamento del lavoro di ricerca, di valutare l'adeguatezza delle tecniche, delle risorse e degli standard emergenti di NLP, e di dimostrare la fattibilità della loro integrazione in applicazioni avanzate, tipiche di un ambiente operativo.

Verranno, in particolare, privilegiati i progetti che si fondano su metodi e tecniche NLP moderne, disponibili in tempi brevi, specificatamente progettate per soddisfare le esigenze dei linguisti di professione come traduttori, redattori tecnici, estensori di documenti, progettisti di basi di dati a testo integrale e ipertesto, produttori di materiale didattico, ecc.

Le proposte sollecitate riguardano soprattutto le seguenti tematiche:

- a) traduzione automatica e supporti automatici per la traduzione umana, comprese applicazioni per linguaggi specialistici, settori specifici, e particolari tipi di testo;
- b) strumenti burocratici avanzati per la pianificazione gestionale, creazione, classificazione, archiviazione, reperimento e manipolazione di documenti; l'accento andrà posto sugli ambienti multilingue e sulle applicazioni nelle seguenti categorie:
 - b 1) edizioni elettroniche e sistemi autore;
 - b 2) metodi e strumenti automatici per la strutturazione di basi di dati ipertesto;
 - b 3) basi di dati per testi strutturati e supporti intelligenti per l'articolazione, l'indicizzazione l'archiviazione e il reperimento di testi;
 - b 4) strumenti e metodi miranti ad agevolare la riutilizzazione delle collezioni terminologiche esistenti e la creazione di risorse lessicali e terminologiche elaborabili automaticamente.
- c) Addestramento insegnamento e apprendimento assistiti da calcolatore, compresi gli strumenti informatici ed il materiale didattico per l'apprendimento linguistico, le interfacce, le risorse e gli strumenti per particolari tipi di applicazioni interattive (per es.: sistemi didattici e di sostegno, sistemi di autoapprendimento, ecc.) nelle quali il linguaggio naturale svolge un ruolo di primo piano.

Questo elenco dei campi di possibile applicazione, non è esaustivo. Si invitano gli interessati a suggerire e motivare ulteriori temi e argomenti di R&ST che siano inerenti ai soggetti del settore 6, descritti nella documentazione tecnica che, a richiesta, è ottenibile presso i servizi della Commissione.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché


Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

